

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il **Tribunale di Taranto**, III<sup>^</sup> sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 994 del R.G. 2014, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2015 ed avente ad oggetto: opposizione del terzo mobiliare, promossa

**DA**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Taranto, presso gli avv.ti R. Caiazza e M. Favatà, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso.

**ATTRICE**

**CONTRO**

~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Taranto, presso l'avv. A. Longone, rappresentato e difeso dall'avv. G. Angiulli, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**CONVENUTO**

**E**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

**CONVENUTO CONTUMACE**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2015, le parti concludevano riportandosi a quelle già rassegnate in atti.



**FATTO E DIRITTO**

La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Ciò premesso, occorre evidenziare in fatto che, con ricorso depositato in data 31.1.2013, ~~Paola Giampina~~ spiegava opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecuzione mobiliare n. 5057/2012 promossa da ~~Rita~~ ~~Luigi~~ in danno di ~~Isabella P.~~, evidenziando di essere proprietaria dei beni mobili oggetto dell'erroneo pignoramento e di averli concessi in comodato d'suo gratuito, come da contratto registrato datato 1.1.2010, alla sig.ra ~~Gabriella~~, moglie dell'esecutato.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva che la concessione di tali beni in comodato doveva ricomprendersi nella più ampia operazione di affitto di fondi rustici stipulata con la ~~Gabriella~~ con altro contratto registrato datato anch'esso 1.1.2010.

Chiedeva quindi dichiararsi, previa sospensione dell'esecuzione, i beni rivendicati di sua esclusiva proprietà e nullo pignoramento eseguito il 16.9.2012.



Instauratosi il contraddittorio, il convenuto resisteva alla domanda attrice, rilevando la assoluta inidoneità dei contratti allegati al ricorso a dimostrare la presunta proprietà dei beni in capo alla opponente.

Con ordinanza del 30.10.2013, il G.E. ordinava la sospensione dell'esecuzione, concedendo i termini per la introduzione del giudizio di merito.

A ciò provvedeva l'opposto, ~~Pinto Luigi~~, con atto di citazione notificato in data 30.1.2014.

Concessi i termini di cui agli artt. 183 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2015, la causa veniva riservata per la decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ciò dedotto quanto al fatto, passando alla trattazione del merito, occorre preliminarmente evidenziare che con la presente opposizione parte ricorrente ha inteso opporsi all'esecuzione mobiliare n. 5057/2012 promossa da ~~Pinto Luigi~~ nei suoi confronti, sostenendo, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., di essere la effettiva proprietaria dei beni mobili di cui al verbale di pignoramento del 14.10.2012 e producendo a sostegno del ricorso il contratto di comodato ed il contratto di affitto di fondi rustici stipulati in data 1.1.2010 con ~~Galante Ignazio~~.

Ciò premesso, va rilevato che trova applicazione nella fattispecie la disposizione di cui all'art. 513 c.p.c. secondo la quale "l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti".



Tale norma sancisce una presunzione "iuris tantum" di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti nei suddetti luoghi.

Al contempo, l'art. 621 c.p.c., prevedendo limiti alla prova testimoniale richiesta nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione spiegato dal terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c. per superare la suddetta presunzione di appartenenza, dispone che "il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore".

La giurisprudenza del Supremo Collegio, con orientamento assolutamente consolidato, cui questo giudice intende uniformarsi, ha interpretato il combinato disposto delle due norme, sostenendo più volte, ormai da decenni, che "stante la presunzione, valevole in sede esecutiva a norma degli artt. 513 e 621 c.p.c., per cui tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore da questi goduti sono di sua proprietà, a prescindere da chiunque li abbia acquistati e li abbia introdotti nella casa, al terzo che si oppone all'esecuzione incombe l'onere di fornire la prova che quei beni specifici, individuati nel verbale di pignoramento, costituiscono oggetto del diritto di proprietà acquistato da esso opponente in data anteriore al pignoramento, esclusa la prova per testimoni e per presunzioni semplici, nei limiti indicati dall'art. 621 c.p.c." (Cass. 94/7564) ed aggiungendo che "il terzo, per superare la presunzione iuris tantum di appartenenza dei beni al debitore deve provare documentalmente, con atto di data certa, non solo di avere acquistato il diritto sul bene pignorato del quale si affermi titolare in epoca



anteriore al pignoramento, ma anche di avere affidato il bene stesso al debitore per un titolo non comportante il trasferimento della proprietà, tranne che il suo diritto sui beni pignorati sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal medesimo o dal debitore” (Cass. 03/9627).

Nella fattispecie tale prova documentale è risultata del tutto assente: l’opponente ha omesso di depositare, come invece avrebbe dovuto, le fatture di acquisto dei beni oggetto del verbale di pignoramento, unica prova che avrebbe consentito il superamento della presunzione di appartenenza al Lombardi dei beni pignorati.

Né, a tal proposito, può attribuirsi rilevanza alcuna, a fini probatori, al contratto di comodato prodotto dall’opponente a sostegno del ricorso, attesa la assoluta inidoneità di quest’ultimo a comprovare il diritto di proprietà dei beni che ne costituiscono l’oggetto in capo alla comodante.

Proprio in materia di comodato, la Suprema Corte ha evidenziato che “il terzo che si oppone all’esecuzione mobiliare ha l’onere di provare documentalmente non soltanto l’affidamento dei beni al debitore in data certa, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e, a questo fine il contratto di comodato è inidoneo” (Cass. 98/4222).

Allo stesso modo, non può attribuirsi rilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda al contratto di affitto di fondi rustici allegato al ricorso, e ciò sia per le motivazioni già esposte relativamente al contratto di comodato, sia per la natura dei beni oggetto dell’esecuzione, costituiti, nella loro totalità dagli arredi della abitazione del debitore, sita in Palagianello, alla c.da



~~Espositivo~~ 07, e non già da attrezzi agricoli (ivi incluso il “rimorchio di colore rosso a due ruote” di incerto uso pratico).

Tale ultima risultanza, collegata alla circostanza che sia il ~~debitore~~ che la ~~creditora~~ avessero in passato pacificamente entrambi esercitato l'attività agricola (vedi visura camerale di ~~debitore~~ in atti), esclude ai sensi dell'art. 621 c.p.c. l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta, attesa la assoluta impossibilità di ritenere verosimile, attraverso un giudizio di comparazione tra le attività espletate dal terzo opponente e dal debitore, che i beni pignorati siano effettivamente di proprietà del terzo opponente.

Ed infatti, secondo il Supremo Collegio “nell'opposizione di terzo all'esecuzione, al terzo è consentito avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore all'atto del pignoramento, soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attività svolta i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo” (Cass. 03/9627).

Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti, alla luce della argomentazioni poste a base della domanda, per la condanna ex art. 96 c.p.c..

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Taranto, III<sup>a</sup> sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ nei confronti di ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ e di ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) condanna l'attrice, ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~, liquidate in euro 140,00 per esborsi ed in euro 2.500,00 per competenze; oltre accessori di legge.

Così deciso in Taranto l'08.04.2016

**IL GIUDICE**

